

Corte di Appello di Reggio Calabria

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID 19. Cessato impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici giudiziari di cui alla novella del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. Circolari del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2002 del 29 aprile 2022, del DOG del Ministero della Giustizia del 29/04/2022.0112118.U del 29 aprile 2022

IL PRESIDENTE

d'intesa col Dirigente delle cancellerie della Corte di Appello,

Visti:

- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
- il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24
- le linee guida personale PA della Funzione Pubblica-Salute Pubblica per la verifica del possesso della certificazione verde del 9 ottobre 2021
- vista ed applicata ogni altra normativa primaria e secondaria in materia di vaccinazione e possesso di Green Pass sui luoghi di lavoro, di accesso agli uffici pubblici e relative verifiche e controlli
- la circolare del Ministro della Salute del 28 aprile 2022
- la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2002 del 29 aprile
- la circolare del DOG del Ministero della Giustizia del 29/04/2022.0112118.U del 29 aprile 2022

Considerato che

Le circolari del Ministro della Salute, della Pubblica Amministrazione e della Giustizia, indicate in oggetto, raccomandano, nei luoghi di lavoro, l'utilizzo di sistemi di protezione individuale (mascherine), sia queste FFP2 o chirurgiche, in particolare per il personale a contatto con il pubblico in assenza di barriere protettive, attività lavorative in stanze con presenza di più di due dipendenti, riunioni in presenza, accessi alle mense o altri luoghi comuni, negli ascensori, in presenza di sintomatologia o di vicinanza a lavoratori "fragili".



Pertanto, a decorrere dal prossimo 1º maggio, impregiudicati i controlli di sicurezza che continueranno a permanere:

- 1) non vi è più l'obbligo per i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari, di possedere ed esibire il green pass
- 2) è <u>fortemente raccomandato</u> l'uso dei sistemi di protezione delle vie respiratorie, in particolare le mascherine FFP2
- permane ove esistente, attesa l'attuale situazione epidemiologica, il controllo della temperatura corporea

Nello specifico, per quanto attiene al personale amministrativo di cui all'articolo 9 quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, considerato che per la responsabilità di datore di lavoro, lo scrivente debba impartire d'intesa col dirigente amministrativo, ai sensi del D.Lvo n. 81/2008, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti,

DISPONE

- a decorrere da oggi e sino a nuove disposizioni, l'uso obbligatorio delle mascherine all'interno dell'Ufficio (FFP2):
- per chi che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso a luoghi comuni (code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- în presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori:
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

Non si rende invece necessario l'uso:

- in caso di attività svolta all'aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet della Corte di Appello di Reggio Calabria, e sarà trasmesso al C.S.M. (protocollo.csm@giustiziacert.it), al

Consiglio Giudiziario in sede, al Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi- ai RSPP e medici competenti, alle Organizzazioni Sindacali, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alla RSU in sede.

Reggio Calabria 2 maggio 2022

UDirigențe

Presidente

yciano Gerardis